

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 6 Data 02.04.2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione giuntale n. 23 del 01.04.2020 di quarta modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 – 2022 e variazione d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022.
---------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di aprile, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta via mail in data odierna e, sentito il responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla quarta modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 – 2022 e alla contestuale variazione d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 che sarà sottoposta alla Giunta Comunale nell'odierna seduta;

PRESO ATTO delle deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 87 del 31.10.2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2020 – 2021 – 2022";
- di Giunta comunale n. 111 del 24.12.2019 ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto";
- di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2020/2022;
- di Giunta comunale n. 112 del 30.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2020, di approvazione della prima modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2020 con la quale si è provveduto ad integrare il P.E.G. 2020/2022 con il Piano della performance 2020/2022;
- di Giunta Comunale n. 10 del 06.02.2020 di approvazione della seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- di Giunta Comunale n. 18 del 12.03.2020 di approvazione della terza modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;

VISTI:

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 01.04.2020, attinente la quarta modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente 2020/2022, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 29.11.2008;
- gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11.08.2014;
- il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015;
- l'art 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26, di variazione del citato art. 3 D.L. 90/2014;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8.5.2018;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58 del 28.06.2019, che introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, la cui applicazione è subordinata all'approvazione di un decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, non ancora adottato;

PRESO ATTO che:

- n. 1 collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo pieno e indeterminato, addetto all'Ufficio Segreteria, ha rassegnato in data 29.01.2020 con nota acquisita al prot. n. 981, le proprie dimissioni per vincita di altro concorso, con decorrenza dal 16.03.2020 (ultimo giorno di lavoro

- 15.03.2020), dichiarando di non avvalersi della conservazione del posto per la durata del periodo di prova prevista dall'art. 14-bis, comma 9, CCNL 06.07.1995 e successive modifiche;
- che, a fronte della sopra indicata cessazione dal servizio del personale di ruolo programmata nel corso del 2020, l'ente ha provveduto a modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo l'assunzione n. 1 collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo pieno ed indeterminato, addetto all'Ufficio Segreteria, mediante scorrimento di graduatorie valide di altri enti o mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 16.03.2020, e pertanto nel rispetto del comma 5-sexies dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, inserito dalla legge di conversione 28.3.2019 n. 26 al D.L. n. 4/2019;
 - essendo al momento sospesi tutti i concorsi, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. m), del D.P.C.M. 08.03.2020, stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si è ancora dato corso alla prevista assunzione mediante l'utilizzo della graduatoria del Comune di Susegana, relativa a concorso pubblico in corso di svolgimento;
 - che l'ente ha valutato, a seguito di successivi approfondimenti e a valutazioni organizzative nel frattempo intervenute, che risulti maggiormente rispondente alle proprie esigenze, e adeguata alle attribuzioni preventivate, l'assunzione presso l'Ufficio Segreteria di istruttore amministrativo di cat. C1, in luogo di un dipendente con il profilo di collaboratore professionale amministrativo cat. B3, assunzione che peraltro può concretizzarsi in tempi più brevi, disponendo già il Comune di una graduatoria valida per tale profilo;
 - che, conseguentemente, l'ente ha valutato altresì di destinare la facoltà assunzionale derivante dalla cessazione di n. 1 collaboratore professionale amministrativo cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato all'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C a tempo parziale 32/36 e indeterminato, addetto all'Ufficio Segreteria, e all'incremento di n. 1 ora settimanale, da 32/36 a 33/36, dell'attuale posto di istruttore amministrativo contabile in servizio presso l'Ufficio Tributi e Personale (già previsto nella dotazione organica a tempo pieno, ma a suo tempo assunto a tempo parziale, sempre in relazione alla capacità assunzionale disponibile) con un residuo di € 612,34, al momento non utilizzabile;

ATTESO che l'Ente rispetta i presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni e, in particolare:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti;
- ha regolarmente approvato il Bilancio consolidato, il Bilancio di previsione e il rendiconto e trasmesso tempestivamente i documenti alla banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP);

VISTA la legge n. 448/2001, il cui art. 19, comma 8, stabilisce che "Gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

RICORDATO che l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere adottati in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa, e preso atto che a tal fine l'Ente ha previsto una variazione d'urgenza alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2020/2022, che riguarda le spese l'incremento n. 1 ora settimanale, da 32/36 a 33/36, dell'attuale posto di istruttore amministrativo contabile in servizio presso l'Ufficio Tributi

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020/2022 contenuta nella proposta di deliberazione n. 23/2020, da assumere ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale si prevedono le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	0,00	
	CA	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
	CA		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		654,00
	CA		654,00
Variazioni in diminuzione	CO	654,00	
	CA	654,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	654,00	654,00
	CA	654,00	654,00

ANNO 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		842,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	842,00	
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	842,00	842,00

ANNO 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		842,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	842,00	
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	842,00	842,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze del servizio proponente;

OSSERVATO

☐ in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.

☐ in relazione agli equilibri finanziari:
viene mantenuto l'equilibrio finanziario.

☐ in relazione alle ragioni d'urgenza della variazione:
si conferma la necessità dell'urgenza in quanto necessaria al fine di gestire e programmare le future spese.

☐ in relazione al rispetto dei limiti della spesa di personale:
si conferma il rispetto dei limiti di legge.

☐ in relazione alla competenza a deliberare:
la deliberazione di Giunta Comunale è stata assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione è stata altresì assunta ai sensi dell'art. 175 comma 3 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:

- "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: ..(omissis);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Revisore Unico

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione giuntale n. 23 del 01.04.2020 di quarta modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 – 2022 con contestuale variazione d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico

dott.ssa Elisabetta Campana